



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 150 del 04.07.2022

Oggetto:

COPIA

Aggiornamento piano triennale fabbisogni di personale (PTFP), della dotazione organica e del piano delle assunzioni per il triennio 2022/2024.

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 11:05, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

USAI MAURO	SINDACO	P
SANNA CLAUDIA	VICE SINDACO	P
MELIS FRANCESCO	ASSESSORE	A
DIDACI VITO	ASSESSORE	A
CHERCHI GIORGIANA	ASSESSORE	P
SCANU UBALDO	ASSESSORE	A
LOREFICE ALESSANDRO	ASSESSORE	P
SCARPA ANGELA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA presente nella sede comunale

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco presente nella sede comunale

Partecipano alla seduta in collegamento da remoto gli Assessori SANNA CLAUDIA, LOREFICE ALESSANDRO, SCARPA ANGELA

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 02.04.2020 in materia di svolgimento delle sedute di Giunta comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza, con la quale si stabiliscono apposite disposizioni regolamentari.

Dato atto che le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) prevedono che le pubbliche amministrazioni, *"nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*.

Come indicato nel frontespizio del presente atto:

- All'appello delle ore 11:05 del 4 luglio 2022 sono presenti fisicamente nella casa comunale il Sindaco USAI e l'Assessore CHERCHI.
- Il Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA TEGAS, è presente fisicamente nella casa comunale.
- Gli Assessori SANNA, LOREFICE e SCARPA sono presenti in collegamento da remoto.
- Sono assenti gli Assessori MELIS, DIDACI e SCANU.

Le modalità di collegamento per lo svolgimento della seduta, verificate dal Segretario Generale, rispettano le disposizioni regolamentari stabilite dalla sopracitata deliberazione di Giunta comunale

La Giunta comunale

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 244 del 29.11.2021 con la quale si è provveduto ad adeguare il programma dei fabbisogni per l'anno 2021 e, contestualmente, si è provveduto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024;

rilevato che nel corso dell'anno sono intervenute ulteriori cessazioni rispetto a quelle preventivate nel piano del fabbisogno approvato con la deliberazione sopra citata e che i dirigenti hanno manifestato ulteriori esigenze dettate anche da finanziamenti specifici per assunzioni di personale;

ritenuto pertanto necessario provvedere all'adeguamento della programmazione del fabbisogno del personale rispondente alla macrostruttura dell'ente e in coerenza con gli obiettivi esplicitati nel D.U.P. 2022/2024;

preso atto che la normativa in materia di capacità assunzionale non ha subito variazioni rispetto a quella richiamata nel piano approvato e pertanto si intende integralmente richiamata;

vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 29.11.2021 al n. 51002 con la quale l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna comunicava che, a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 17 del 22/11/2021, al fine di incentivare l'assunzione di personale impiegato con contratto a termine nelle amministrazioni locali, è stato previsto lo stanziamento di fondi a favore degli enti che procederanno alla stabilizzazione del personale inserito nei su citati programmi occupazionali;

dato atto che in data 28/10/2010 si è proceduto alla sottoscrizione dell'accordo procedimentale per l'attuazione dell'accordo quadro relativo al progetto d'inserimento occupazionale dei lavoratori in mobilità in deroga (dalla terza proroga in poi) provenienti dalle aziende CARDNET – ALL. ITALIA – SPI – CLINICA LAY;

dato atto, altresì, che, a decorrere dall'anno 2010, con successive deliberazioni della Giunta Comunale sono stati approvati i progetti di inserimento lavorativo che ha consentito all'Ente di realizzare, con tempi diversi, i percorsi di reimpiego di lavoratori posti in mobilità in deroga e interessati da terze proroghe o più;

rilevato che da tale data il Comune di Iglesias ha continuato, a tutt'oggi, ad avvalersi dei fondi assegnati dalla RAS per le finalità di cui all'art. 8, comma 10 bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, ovvero per la prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, così come previsto dall'art. 29, comma 36 della L.R. n. 5/2015, attraverso il percorso di reimpiego con l'utilizzo dei lavoratori ex mobilità in deroga;

rilevato che n. 5 lavoratori risultano tutt'oggi in servizio presso questo Ente con contratto a tempo determinato, in qualità di esecutore amministrativo - categoria B1, la cui scadenza è prevista per il fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile ulteriormente nel limite delle risorse annualmente stanziata dalla legge di bilancio, così come stabilito dalla norma regionale su richiamata;

considerato che:

- con nota prot. 55570 del 29.12.2021 si è provveduto a trasmettere alla RAS la comunicazione della volontà di attivare il percorso di stabilizzazione dei lavoratori in utilizzo;
- così come indicato all'art. 11 comma 3 della L.R. 17/2021 le procedure di stabilizzazione dovranno avvenire in coerenza con il Piano del Fabbisogno di Personale e con le modalità previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. e ii.;

rilevato che l'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 al comma 1 stabilisce che le Amministrazioni, al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono assumere a tempo indeterminato il personale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 124/2015 con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

precisato che:

- i lavoratori in argomento pur in possesso dei requisiti di servizio previsti dalla norma su citata, sono stati assegnati in utilizzo al comune di Iglesias, tramite il centro per l'impiego, sulla base dell'Accordo Quadro del 28.10.2010 senza il previo superamento di prova selettiva;
- il comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 prevede che le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
 - risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
 - abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

ritenuto pertanto, nell'ambito dell'aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale 2022/2024, programmare la stabilizzazione dei n. 5 lavoratori in utilizzo presso il comune di Iglesias con le procedure indicate all'art. 20 comma 2 del D. Lgs. 75/2017;

considerato che al fine di far fronte ad eccezionali e temporanee esigenze di servizio è necessario ricorrere ad assunzioni a tempo determinato di talune specifiche figure professionali;

visto l'art 36, comma 2 *“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro”*

visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7,*

comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del

presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009";

visto il prospetto di aggiornamento del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 (all.a) di cui il primo anno costituisce l'elenco annuale delle assunzioni;

preso atto che l'ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del d.lgs. n. 267/2000;

visti gli allegati prospetti:

- allegato a) inerente l'aggiornamento della programmazione del fabbisogno 2022/2024 a tempo indeterminato;
- allegato b) inerente l'aggiornamento della programmazione delle assunzioni con forme di lavoro flessibili;
- allegato c) dotazione organica costituita dai posti coperti più i posti programmati con il presente atto;

precisato che la spesa del personale che discende dalle assunzioni programmate con il presente atto rientra nei limiti di spesa di cui all' allegato "E" riscontro limiti di spesa 22-23-24" alla deliberazione della Giunta Comunale n.244 del 29.11.2021 e in dettaglio € 4.390.231,69 per l'anno 2022, € 4.126.805,77 per gli anni 2023 e 2024;

ricordato che la media del triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e seguenti, L. 296/2006) è pari ad € 5.426.915,35;

dato atto che, con le programmazioni assunzionali di cui al presente atto, il Comune di Iglesias rimane, comunque molto al di sotto delle possibilità che sono previste dalle nuove disposizioni in materia di assunzioni;

verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi, introdotti dalla Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 819 a 830 della L. 145/2018) necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- ha adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogno di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017,
- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e seguenti, L. 296/2006);

- ha raggiunto per l'anno 2020 l'obiettivo di finanza pubblica, conseguendo un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, ai sensi art. 1 comma 821 L. 145/2018,
- risulta adempiente agli obblighi di trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche BDAP,
- ha approvato con propria deliberazione n.243 del 29.11.2021 il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità 2022/2024 (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10.01.2022 il PEG finanziario;
- ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 26.05.202 il piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024;
- considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione".

acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 in data 30.06.2022 (verbale n. 13);

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n.267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di aggiornare la programmazione del fabbisogno del personale 2022/2024 secondo quanto dettagliatamente indicato nei seguenti prospetti allegati alla presente deliberazione:
 - allegato "a" assunzioni a tempo indeterminato di cui il primo anno costituisce l'elenco annuale delle assunzioni
 - allegato "b" inerente le assunzioni a tempo determinato;
 - allegato "c" dotazione organica costituita dai posti coperti più i posti programmati con il presente atto

2. di confermare i seguenti allegati alla deliberazione della Giunta Comunale. n. 244 del 29.11.2021:
 - a. allegato "a" determinazione di quantificazione dei limiti di spesa per nuove assunzioni, in relazione alle disposizioni di cui al d.m. del 17.03.2020;
 - b. allegato "e" riscontro limiti di spesa 2022-2023-2024;
3. di precisare che le assunzioni di n.2 assistenti sociali, originariamente previste per l'anno 2021, ma le cui procedure si sono perfezionate nel corso dell'anno 2022, sono finanziate con finanziamenti statali;
4. di precisare, altresì, che le assunzioni di n.5 esecutori amministrativi mediante riserva di posti ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, sono finanziate con finanziamenti regionali;
5. di stabilire che gli atti di programmazione eventualmente in contrasto con il presente atto s'intendono disapplicati di diritto in base a nuova valutazione delle esigenze funzionali ed operative dei servizi ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001 e nel rispetto degli obiettivi di efficienza ed efficacia amministrativa;
6. di dare mandato al servizio personale in ordine agli adempimenti consequenziali al presente deliberato;
7. di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle R.S.U. dell'Ente ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché al Collegio dei Revisori;
8. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
9. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato d.lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 04/07/2022

IL DIRIGENTE
F.TO LUCIA TEGAS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 04/07/2022

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MAURO USAI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/07/2022

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **04/07/2022** al **19/07/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 04/07/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 19/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 04.07.2022

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS